

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

STATUTO COMUNALE

Adottato con deliberazione consiliare n. 72 dd. 01.10.1991.
Modificato con deliberazione consiliare n. 100 dd. 16.12.1991.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 73, supplemento straordinario n. 33, dd. 03.10.1992.

Modificato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 20.06.1994.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 37, supplemento straordinario n. 45, dd. 16.09.1994.

Modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 21.06.2001.
Accoglimento rilievi istruttori del CORECO con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.09.2001.
Pubblicato all'albo pretorio dal 26.11.2001 al 26.12.2001.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 02.01.2002.

Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 27.10.2008.
Pubblicato all'albo pretorio dal 31.10.2008 al 15.11.2008.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 9 del 04.03.2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Autonomia del comune**

1. Il comune di Sagrado (Gorizia) è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello stato, della regione e del presente statuto.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il comune di Sagrado partecipa all'Accordo Programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2 **Sede, territorio, stemma e gonfalone**

1. Il comune ha sede legale nel centro abitato di Sagrado. E' costituito dalle popolazioni appartenenti alle comunità del capoluogo, frazioni e località, e il suo territorio è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
3. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 **Funzioni**

1. Il comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Esercita altresì le funzioni conferite con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Gestione associata

1. Il comune promuove con i comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, regolando tramite convenzioni i rapporti conseguenti.

2. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comunali che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni e i servizi in luogo degli stessi. Può inoltre essere prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di esse, che opera per conto loro.

Art. 5

Esercizio di funzioni statali

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatagli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 6

Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nella sede municipale lo spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti ed avvisi sopra indicati.

TITOLO II

FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 7 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed obiettivi della Costituzione. A tal fine afferma le peculiarità del proprio territorio e la sua grande ricchezza intrinseca; valorizza le differenze culturali, linguistiche e di tradizioni delle popolazioni di Sagrado, Poggio Terza Armata, San Martino del Carso, Peteano e di altri gruppi etnici tra cui quelli friulano e sloveno, riconoscendo il pieno rispetto e la pari dignità, promuovendo la conoscenza, l'approfondimento e lo scambio reciproco e garantendo pari opportunità di partecipazione alla gestione dell'interesse comune.
2. In considerazione della realtà su menzionata, il Comune tutela l'uso di tutte le lingue e parlate storiche del paese, ammettendole in assemblee e riunioni pubbliche che non abbiano carattere ufficiale.
3. Limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata, Peteano e Boschini il Comune aderisce alle disposizioni dell'art. 10 della legge 38/2001 unicamente per le disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale.

Art. 8 Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il comune concorre, in modo autonomo, a conseguire gli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato, della regione, della provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 9 Salvaguardia della pace e dei diritti umani

1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali, che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli e le diverse culture, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a ricercare gli opportuni mezzi e a predisporre le iniziative possibili allo scopo di promuovere la cultura della pace e dei diritti umani e a valorizzare iniziative con analogo fine messe in atto da enti o associazioni. Si impegna inoltre a fornire un adeguato servizio di informazione anche su argomenti specifici quali, ad esempio, l'obiezione di coscienza. A prova di ciò è stata istituita la Giornata della Pace per il giorno 16 novembre, come da delibera consiliare del 16.11.1987, n. 86.

2. Il comune favorisce i processi di integrazione della comunità europea e l'allargamento dell'indipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

3. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio comunale partecipano alla vita pubblica locale nelle stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti.

Art. 10

Tutela della persona

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, i diritti propri di ogni persona; tra questi il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, con particolare riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, ed attua idonei strumenti per renderli effettivi. Il comune concorre inoltre alla tutela della maternità e della prima infanzia ed opera con particolare attenzione agli anziani bisognosi e alle categorie svantaggiate tramite il servizio di assistenza sociale. L'Ente, per quanto nelle sue competenze, si impegna a rimuovere le cause di emarginazione e di disagio sociale che impediscono la realizzazione ed il pieno sviluppo della persona.

Art. 11

Pari opportunità

1. Il comune concorre a garantire la parità dei sessi riconoscendo le differenze quali apporti fondamentali al progresso civile e sociale, ad eliminare le discriminazioni e a recepire i bisogni femminili al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi delle pari opportunità tra uomo e donna dotandosi di strumenti idonei.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza e i contributi specifici delle donne nella comunità e a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti ai sensi della legge 10/4/91, n. 125.

3. Il Comune promuove altresì la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, privilegiando nelle nomine, laddove possibile, il principio delle pari opportunità.

Art. 12

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Friuli Venezia Giulia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e politiche operanti nel suo territorio.

3. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e politiche alla amministrazione, senza distinzione di razza, nazionalità, fede religiosa ed opinione politica.

Art. 13

Tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. Il comune tutela le risorse naturali e l'integrità dell'ambiente, quale presupposto di ogni forma di vita e patrimonio comune da garantire nel presente e trasmettere migliorato alle future generazioni. Il comune inoltre, nei limiti delle proprie attribuzioni, adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e paesaggistico.

Art. 14

Tutela e promozione del patrimonio e dei beni storico-artistici e culturali

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale insito nel territorio comprese le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. A tal fine:

- instaura rapporti di collaborazione anche con le istituzioni del luogo, comprese quelle scolastiche; in particolare tutela il patrimonio storico ed artistico, configurandosi essi come presupposti dell'identità del comune e fattori di elevazione morale e di partecipazione civica;
- offre a tutti i cittadini un servizio di informazione e di pubblica lettura nel rispetto di tutte le idee: qualunque esse siano e in qualsiasi forma vengano espresse, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali; tale servizio viene erogato attraverso la biblioteca comunale, anche in collaborazione con altre biblioteche ed enti e con gli assetti istituzionali ritenuti più idonei; la biblioteca comunale rimane quindi la struttura istituzionale necessaria per qualsiasi attività culturale, affinché il servizio di informazione ai cittadini del territorio comunale sia essenziale e di primaria importanza.

Art. 15

Promozione, sport e tempo libero

1. Il comune al fine di concorrere alla formazione di un armonico sviluppo della persona umana, nelle sue componenti fisiche e morali, incoraggia a garantire lo sport dilettantistico e con esso ogni forma di attività sportiva nonché il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 8 e 9, il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alle persone, agli enti, organismi ed associazioni. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 16

Volontariato

1. Il comune promuove e sostiene le attività umanitarie e quelle con finalità formativo-educative, favorendo le associazioni, enti ed organismi operanti in tali settori con particolare riferimento alle forme di volontariato.

Art. 17

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove ed attua, nel rispetto dell'art. 13, un organico assetto del territorio nel quadro di un razionale utilizzo delle risorse naturali, di sviluppo degli insediamenti delle infrastrutture produttive e sociali, al fine di garantire ai cittadini la migliore qualità della vita. Per le medesime finalità, promuove, inoltre, lo sviluppo delle attività produttive agricole, industriali ed artigianali, commerciali, turistiche e di servizio.
2. Realizza piani di recupero edilizio pubblico e privato, nonché piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare attenzione alle esigenze degli anziani.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 18

Sviluppo economico

1. Il comune, nei limiti delle proprie competenze, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il comune tutela l'attività agricola, ne favorisce l'ammodernamento delle tecniche, nel rispetto ambientale, con particolare attenzione a forme di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti e autonomi.
6. Sempre nei limiti del bilancio e nel rispetto delle competenze della Legge demandate, il comune favorisce inoltre, con gli opportuni mezzi ed iniziative, la realizzazione ed il funzionamento di associazioni, cooperative di solidarietà sociale per il recupero delle devianze, delle emarginazioni, della tossicodipendenza e dell'alcolismo.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

Art. 19 **Organi**

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 20 **Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 21 **Funzionamento del consiglio**

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno, dandone idonea pubblicazione, ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento apposito. La convocazione viene disposta mediante avviso scritto, da consegnarsi a domicilio almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In casi d'urgenza, basta che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 (ventiquattro) ore prima. In questo caso, su richiesta della maggioranza dei presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Il consiglio comunale si riunisce altresì ad iniziativa di altri organi, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

6. Il consiglio non può deliberare in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se di queste non è stato dato avviso 24 (ventiquattro) ore prima ai consiglieri.
7. Il consiglio si riunisce obbligatoriamente almeno due volte all'anno:
 - per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, e del bilancio preventivo;
 - per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
8. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed in caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà, comunque, essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero dei voti.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 22.
10. Nel caso si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti di persone su cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
11. Gli adempimenti previsti al comma 2, in caso di decadenza, rimozione, decesso o dimissioni del sindaco, sono assolte dal vice sindaco.

Art. 22

Regolamento interno

1. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 23

Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti della gestione, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette maniere;
 - c) le convenzioni tra comune ed altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- n) l'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e le eventuali surroghe nonché la decadenza nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 3 del presente statuto;
- o) l'approvazione dei verbali delle sedute;
- p) l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- q) l'approvazione della mozione di sfiducia;
- r) la ratifica dell'adesione del sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;
- s) l'elezione del revisore dei conti;
- t) l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'eventuale unione di comuni;
- u) le determinazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di borgate e frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;
- v) l'espressione degli indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico;

z) ogni altra attribuzione che dovesse essere demandata per espressa previsione all'organo consiliare da specifiche e successive disposizioni di legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti, di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.

2. Nel regolamento sarà prevista la conferenza dei capigruppo.

Art. 25

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, fatto salvo il criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. L'istituzione delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 26

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
 - forme per l'acquisizione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 27

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato ferme restando le responsabilità che la legge riconnette alla carica. Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, fatta salva la responsabilità di cui all'art. 93 del D.L.vo 267/2000.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente.

3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. In tali casi il sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, assegnando allo stesso il termine di 20 (venti) giorni dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.

Art. 28

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. I consiglieri possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del sindaco senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.

Art. 29

Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti di cui all'art. 48 del D.L.vo 267/2000.
3. E' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, non superiore a quattro, nominati dal sindaco.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
5. Possono essere nominati assessori anche cittadini non appartenenti al consiglio comunale, aventi i requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, purché in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
6. L'assessore non consigliere gode di tutti i diritti e delle prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla giunta comunale, mentre per quelli di competenza del consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte, con l'esclusione, quindi, del diritto di voto.

Art. 30

Nomina della giunta comunale e definizione delle linee programmatiche di mandato

1. I componenti della giunta vengono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Tra detti componenti il sindaco nomina il vice sindaco.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione al consiglio della nomina della giunta, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di emendamenti che dovranno essere presentati al protocollo dell'ente entro quindici giorni dalla data della seduta di cui al comma precedente.
5. Il consiglio comunale, appositamente convocato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, discute e approva le linee programmatiche e i singoli emendamenti presentati.
6. Con cadenza annuale e precisamente entro il trenta settembre di ciascun anno, in coincidenza con la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, il consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori.

Art. 31

Convocazione e funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata dal sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del sindaco ed esclusivamente sullo specifico punto all'ordine del giorno in discussione:
 - responsabili di servizi;
 - consiglieri comunali;
 - esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La deliberazione è validamente assunta con la maggioranza dei voti favorevoli.
4. Vengono assunte con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 32

Incompatibilità e decadenza

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. I singoli componenti possono decadere:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge;
 - per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 3 del presente statuto o essere promossa dal prefetto.
4. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta l'obbligo di dimissioni degli stessi.
5. La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco ed in caso di scioglimento del consiglio comunale.
6. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio.

Art. 33

Competenza della giunta comunale

1. La giunta compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario. Riferisce annualmente sulla propria attività al consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In particolare spettano alla giunta:
 - a) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio;
 - b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
 - c) l'approvazione del piano risorse ed obiettivi;
 - d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - e) l'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi;
 - f) l'autorizzazione alla revoca, da parte del sindaco, del direttore generale;
 - g) l'autorizzazione all'uso dello stemma del comune.

Art. 34

Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede, la giunta ed il consiglio del quale è membro, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Art. 35

Competenze quale organo di amministrazione

1. Assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politica amministrativa del comune e degli assessori.
2. Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; può conferire allo stesso le funzioni di direttore o revocare, previa delibera della giunta, il suddetto conferimento.
3. Impartisce direttive generali al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
4. Convoca i comizi per i referendum.
5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al vice sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori.
6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
7. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
8. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge regionale assegna genericamente al comune.
9. Emanava i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia.
10. Sovrintende al corpo della polizia municipale.
11. Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali.
12. Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del comune.
13. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
14. Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica.
15. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento.
16. Rappresenta il comune nei consorzi, direttamente o con un proprio delegato.

17. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109, comma 2, del D.L.vo 267/2000, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36

Competenze quale organo di vigilanza

1. Promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del comune.
3. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
4. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale.
5. Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento della sua funzione nei confronti delle istituzioni.

Art. 37

Attribuzioni organizzative

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, sentita la giunta, dispone la convocazione dello stesso e lo presiede.
2. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui convocate e presiedute nei limiti previsti dalle leggi.
4. Dispone la convocazione della giunta e la presiede.
5. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali, senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.
6. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 38

Competenze per i servizi statali

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
3. Sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54, comma 2 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, ed assume le iniziative conseguenti.
5. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sentita la giunta.
6. Può delegare ad impiegati comunali, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio di funzioni e il potere di firma di atti relativi ai servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

Art. 39

Dimissioni, impedimento, decadenza, rimozione o sospensione del sindaco e decadenza della giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, terzo capoverso, trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Art. 40

Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori, deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 41

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 42

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con l'apposito regolamento secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

a) l'introduzione di moduli organizzativi idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alla modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;

d) la realizzazione e semplificazione delle procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'azione amministrativa;

e) l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

g) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

2. La struttura organizzativa del comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie decisioni e si articola in unità operative.

3. L'organizzazione comunale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio.

Art. 43

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal sindaco.
5. Il segretario comunale, qualora non sia provveduto alla nomina del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e coordina l'attività degli uffici.
6. Può partecipare, con l'autorizzazione del sindaco, a commissioni di studio interne ed esterne all'ente.

Art. 44

Il direttore generale

1. Il sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. La convenzione stabilirà le procedure per la nomina e la revoca del direttore generale.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.L.vo 267/2000, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 169 del predetto decreto. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario comunale.
4. Spettano inoltre al direttore generale tutte le funzioni in materia di organizzazione del personale a questi assegnate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di gestione che assumono la forma di "determinazioni".
6. Il direttore generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
7. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco, con proprio provvedimento formale, al segretario comunale, che le assomma a quelle proprie.
8. Nell'atto di nomina del direttore generale o di conferimento delle relative funzioni al segretario comunale vengono definiti la durata, che non può eccedere quella del mandato del sindaco, e il relativo compenso.

Art. 45

Responsabilità del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. In caso di assenza del responsabile del servizio interessato, i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
3. I responsabili dei servizi promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e transigere le controversie relative ai servizi di propria competenza.

Art. 46

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità, ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile e di alto valore ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Art. 47

Conferenza dei servizi

1. L'amministrazione comunale può indire conferenze di servizi qualora sussistano le condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 48

Servizi pubblici locali

1. I Servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati, in via esclusiva, all'amministrazione, o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) a mezzo di convenzioni con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
 - c) a mezzo di consorzi;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - g) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - h) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.L.vo 267/2000.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 49

Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:
 - il consiglio comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda al di fuori del proprio seno tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.
2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause

apprezzabili e giustificate su proposta motivata del sindaco o di un quinto dei consiglieri.

3. Le disposizioni stabilite dal comma 1 si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 50 Convenzioni

1. Per la gestione associata di uno o più servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Enti locali e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il comune può costituire con altri comuni o insieme con la provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 49, in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

Art. 52 Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco riferisce e stipula l'accordo, previa deliberazione della giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto: ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni, a pena di decadenza.

Art. 53

Unione dei comuni

1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di un numero di funzioni, competenze e servizi, come previsto dalla legge.

2. Le Unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'atto costitutivo deve prevedere la decorrenza dell'istituzione dell'Unione dei Comuni.

Art. 53 bis

Associazioni intercomunali

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

Art. 53 ter

Ambiti per lo sviluppo Territoriale – ASTER

1. Le Associazioni Intercomunali e le Unioni di Comuni formate dal numero minimo di abitanti previsto dalla legge, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) per interloquire in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati riguardanti le seguenti finalità:

- a. Realizzazione di opere pubbliche;
- b. Programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- c. Tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;

- d. Coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- e. Coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f. Coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Gli enti che costituiscono un ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità degli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta Regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti interessati.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 54 Demanio e patrimonio

1. Il comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile dell'unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento, nell'ambito dei principi della legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 55 Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;

- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Tutti gli atti e i provvedimenti del comune in materia tributaria sono formati nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 56

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per la sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rivelati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprante sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno

successivo.

Art. 57

Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge. Valgono per i revisori dei conti le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.L.vo 267/2000.
2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Le situazioni che configurano l'ipotesi di inadempienza sono:
 - mancata presentazione della relazione accompagnatoria al conto consuntivo entro il termine assegnato;
 - la reiterata e grave carenza nella predisposizione di pareri e proposte anche su richiesta degli organi collegiali in ordine al miglioramento dell'efficienza, produttività ed economicità della gestione. La revoca potrà comunque essere disposta dal consiglio comunale soltanto previa contestazione formale dell'addebito, con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta, formulata dal sindaco su conforme deliberazione della giunta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune. Collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della giunta comunale, se richiesto nelle modalità di cui all'art. 31, comma 2.
4. Al revisore spettano tutte le funzioni di cui all'art. 239 del D.L.vo. 267/2000.
5. Il revisore dei conti risponde alla verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al sindaco ed al segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

Art. 58

Contratti e scelta del contraente

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 192 del D.L.vo 267/2000 un apposito regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa dell'unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 59

Controllo della gestione

1. E' istituito il controllo di gestione disciplinato secondo le norme del regolamento di contabilità comunale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 60

Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 61

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione o di località, a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori morali, culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modo e forme in un apposito regolamento.

Art. 62

Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate agli organismi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento dei lavori nelle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai componenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore, al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali, operanti nel territorio comunale, nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 63

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarle al sindaco e ne rilascerà ricevuta su copia della richiesta.
3. Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che dovranno pronunciarsi sulle stesse entro 60 (sessanta) giorni. Il regolamento prevederà termini diversificati ed abbreviati in relazione all'urgenza ed alla rilevanza delle diverse categorie di istanze e petizioni.
4. Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente, per iscritto, nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.

5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 64 **Referendum**

1. E' ammessa l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione del comune in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da un quinto del corpo elettorale.

4. Presso il consiglio comunale è costituita una commissione, disciplinata da apposito regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procede alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale.

6. Il consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50 (cinquanta) % degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dai componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

Art. 65

La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile, per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabilite dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del comune per il rilascio di copie, previa pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 66

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; può accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.
3. Il parere, con cui si conclude l'azione del difensore civico non è vincolante per l'amministrazione, ma richiede una esplicita motivazione nel caso in cui quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico venga disatteso.

TITOLO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 67

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il consiglio comunale e la giunta comunale, in conformità alle rispettive competenze, adottano i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro approvazione, gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'ufficio di segreteria, e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'albo pretorio, onde consentire la presentazione di osservazioni o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Art. 68

Potere di ordinanza

1. Il sindaco (o gli assessori per delega) ha il potere di emettere ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il sindaco può adottare ordinanze straordinarie ove ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ovviare.
4. L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.
5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra, con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69

Revisione dello statuto

1. Le modifiche allo statuto possono essere sottoposte al consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, previo parere favorevole della commissione consiliare permanente per la revisione dello statuto.
2. Il sindaco cura l'invio, a tutti i consiglieri, delle proposte predette con i relativi allegati, almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e che diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 70

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale adottato ai sensi di legge e sottoposto all'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Art. 71

Disposizione finale

1. La giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune, degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.
